



PROVINCIA DI PADOVA

Il numero di protocollo è indicato
nell'allegata minuta accompagnatoria

Provvedimento N. **206/VIA/2018** del **23/03/2018**

ECOLOGIA\RF\AS\VL
Codice SIA Ditta n. 9335

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 8 della L.R. n. 4/2016)

Progetto per "*Ampliamento attività commerciale di prodotti petroliferi*"

Ditta: **COSTANTIN S.p.A.**

Sede legale: Via Canareggio, 1823/3 – 35040 Santa Margherita D'Adige PD

Sede attività: Santa Margherita D'adige - Via Canareggio

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4/2016;
- la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
- la DGRV n. 940 del 23/06/2017;
- la DGRV n. 2299/2014 sostituita dalla DGRV n. 1400 del 29/08/2017;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Regolamento Provinciale n. 88 "Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale" approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 140557 del 11/10/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005;

PRESO ATTO che:

- in data 10/11/2016 Prot. n. 149657, 149658, 149659, 149661, e 149662 è pervenuta dal SUAP del Comune di Santa Margherita D'Adige la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 4/2016, della ditta COSTANTIN S.p.A. per il progetto di "*Ampliamento attività commerciale di prodotti petroliferi*" nel comune di Santa Margherita D'Adige - Via Canareggio. Contestualmente alla domanda è stato depositato lo studio preliminare ambientale e il relativo progetto;
- con attestazione del 03/11/2016 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGR n. 1021/2016;

RILEVATO che:

- il progetto rientra nelle seguenti fattispecie progettuali previste: nell'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i: punto 8. Altri progetti, lettera g) *stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della L. n. 256/1974 e s.m.i., con capacità complessiva superiore a 1.000 m³*, e nell'allegato A2 della L.R. n. 4/2016 punto 8. Altri progetti, lett. g) *stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della L. n. 256/1974 e s.m.i., con capacità complessiva superiore a 1.000 m³*;

1

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferrolì
Istruttoria a cura dell'Ufficio V.I.A.

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it

Recapito postale: Provincia di Padova – Piazza Bardella, 2 – 35131 Padova

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it



PROVINCIA DI PADOVA

- il 11/11/2016 Prot. n. 150090 la Provincia ha pubblicato nel proprio sito web l'avviso di deposito del progetto con lo studio preliminare ambientale e la documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti;
- con nota Prot. n. 153267 del 21/11/2016 la Provincia ha inviato l'avvio del procedimento istruttorio. Con la medesima nota, verificato che il Comune di Santa Margherita D'Adige aveva attivato la procedura regionale di VAS a seguito della richiesta della Ditta di ampliamento dell'attività commerciale in variante allo strumento urbanistico, è stata comunicata la sospensione della procedura di verifica di assoggettabilità fino all'acquisizione da parte del SUAP dei conseguenti atti della Regione del Veneto, relativi alla conclusione favorevole della V.A. a VAS;
- il progetto è stato presentato al Comitato Tecnico V.I.A. (argomento n. 6 dell'O.d.G.) durante la seduta del 24/01/2017;
- a seguito dell'acquisizione del parere di non assoggettabilità alla procedura VAS della Regione, acquisito agli atti il 14/09/2017 Prot. n. 94490, con Prot. n. 99667 del 28/09/2017 è stata comunicata alla ditta Costantin la riattivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità;
- il 15/11/2017 i componenti del gruppo di lavoro, nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell'ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo istruttorio presso l'impianto;
- il 29/11/2017 Prot. n. 117151 è stata trasmessa la richiesta di chiarimenti e integrazioni. I chiarimenti e le integrazioni della ditta sono giunte in data 07/02/2018 Prot. n. 10300;
- il 05/03/2018 Prot. n. 17776 sono state assunte agli atti integrazioni volontarie relative al progetto di sistemazione a verde dell'area oggetto di intervento (Planimetria e relazione illustrativa) a firma di tecnico abilitato, Dott.ssa Forestale Giulia Breda. Tali elaborati vanno a sostituire ed annullano i precedenti, presentati in data 02.02.2018 (come integrazione) a firma dell'Arch. Costantini Mauro e del geom. Perinello Paolo (planimetria e relazione illustrativa);
- agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni e pareri;

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- il progetto prevede il trasferimento e la riorganizzazione del deposito commerciale di prodotti petroliferi (gasolio e GPL) della ditta Costantin SpA nell'area a sud di via Canareggio nel comune di Santa Margherita d'Adige, con la realizzazione di parcheggi per lo stazionamento degli automezzi di proprietà, il trasferimento e l'adeguamento della zona di travaso gasoli che attualmente si trova a nord di via Canareggio, la realizzazione di un vano di alloggiamento delle pompe e dei compressori, un ulteriore bacino di accumulo antincendio ed un modesto ampliamento del fabbricato dedicato agli uffici amministrativi legati alla gestione del GPL e del gasolio;
- l'azienda attualmente utilizza le seguenti strutture e impianti:
 - serbatoi di stoccaggio per GPL (400 mc) con il relativo impianto di travaso,
 - serbatoi di stoccaggio per gasoli (500 mc) con il relativo impianto di travaso;
- con l'intervento è prevista la collocazione di n. 5 serbatoi interrati per gasolio, a sostituzione di quelli esistenti nell'area nord, ognuno dei quali avrà le seguenti caratteristiche: – capacità volumetrica di mc. 100;
- l'impianto rientra nella normativa "Seveso" DLgs 105/2015 (ex DLgs. 334/99) per il quale è già stato ottenuto parere favorevole di fattibilità da parte del Comitato Tecnico Regionale del Veneto - Direzione Interregionale Vigili Del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige (rif. verbale 1307 della seduta del 11/03/2014);
- la realizzazione dei nuovi serbatoi porterà alla dismissione di quelli esistenti. In relazione a frequenti problemi di inquinamento del suolo e sottosuolo in vicinanza di vecchi impianti di stoccaggio di idrocarburi, in fase di dismissione, dovrà essere valutato lo stato ambientale del sottosuolo mediante indagini in sito;



PROVINCIA DI PADOVA

- l'intervento non prevede un aumento delle capacità dell'impianto e conseguentemente una serie di impatti (traffico, emissioni in atmosfera) rimangono immutati;
- sono previsti nuovi elementi di mitigazione ambientale tra cui: il bacino di laminazione dedicato all'invarianza idraulica, la realizzazione di sistemazioni a verde per l'inserimento nel contesto e la schermatura, l'impianto di depurazione delle acque;
- lo strumento urbanistico comunale colloca il progetto nella sottozona agricola E3, classificata come "area produttiva fuori zona", disciplinata dalle disposizioni e dai parametri dimensionali indicati nella scheda n. 19;
- l'area oggetto di studio si colloca all'esterno di siti di importanza comunitaria rete Natura 2000. Il proponente, con dichiarazione formulata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014, ha prodotto la dichiarazione di non necessità di procedura Valutazione di Incidenza, corredata di relativa relazione;

RILEVATO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 12/03/2018 (argomento n. 4 dell'O.d.G.), ha esaminato le caratteristiche, la tipologia e l'entità del progetto di verifica di assoggettabilità e all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni atte a garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi:

- a) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazione ambientale e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta;
- b) siano adempite le prescrizioni contenute nel parere prot. 11009/31 del 2 dicembre 2015 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
- c) entro 90 giorni dalla dismissione dei serbatoi nell'area a Nord, sia svolta una indagine geologica-ambientale (ad es. tramite carotaggi completati a piezometri, campionamenti ed analisi dei terreni e delle acque sotterranee, indagini geofisiche...) ai sensi della normativa di settore vigente, finalizzata a definire la qualità di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e la presenza di eventuali contaminazioni. I risultati devono essere inviati ad ARPAV, alla Provincia e al Comune;
- d) entro 60 giorni dalla messa a regime dell'impianto di ampliamento dell'attività commerciale di prodotti petroliferi, la Ditta deve effettuare una nuova campagna di misurazioni fonometriche necessarie alla verifica dei livelli previsti dalla normativa vigente, i cui risultati devono essere comunicati a: Provincia, ARPAV e Comune. Qualora i risultati della nuova campagna di misurazioni evidenzino valori non conformi alle previsioni normative la ditta deve provvedere, dandone comunicazione agli enti sopracitati, a realizzare ulteriori interventi di mitigazione che permettano di conseguire i valori previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO per quanto espresso in precedenza di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1 l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla ditta COSTANTIN S.p.A. per "*Ampliamento attività commerciale di prodotti petroliferi*" nel comune di Santa Margherita D'Adige - Via Canareggio, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità e nelle successive integrazioni, con le seguenti prescrizioni atte a garantire le condizioni ambientali necessarie a evitare e prevenire impatti ambientali significativi e negativi:



PROVINCIA DI PADOVA

- a) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda di valutazione ambientale e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta;
- b) siano adempite le prescrizioni contenute nel parere prot. 11009/31 del 2 dicembre 2015 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
- c) entro 90 giorni dalla dismissione dei serbatoi nell'area a Nord, sia svolta una indagine geologica-ambientale (ad es. tramite carotaggi completati a piezometri, campionamenti ed analisi dei terreni e delle acque sotterranee, indagini geofisiche...) ai sensi della normativa di settore vigente, finalizzata a definire la qualità di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e la presenza di eventuali contaminazioni. I risultati devono essere inviati ad ARPAV, alla Provincia e al Comune;
- d) entro 60 giorni dalla messa a regime dell'impianto di ampliamento dell'attività commerciale di prodotti petroliferi, la Ditta deve effettuare una nuova campagna di misurazioni fonometriche necessarie alla verifica dei livelli previsti dalla normativa vigente, i cui risultati devono essere comunicati a: Provincia, ARPAV e Comune. Qualora i risultati della nuova campagna di misurazioni evidenzino valori non conformi alle previsioni normative la ditta deve provvedere, dandone comunicazione agli enti sopracitati, a realizzare ulteriori interventi di mitigazione che permettano di conseguire i valori previsti dalla normativa vigente.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta proponente è tenuta a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento e comunicare, con apposito modulo, alla Provincia e ad ARPAV gli adempimenti di quanto disposto.

Nel caso in cui siano accertati inadempimenti o violazioni alle condizioni ambientali dettate con il presente provvedimento, si procederà come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 3 La presente esclusione dalla procedura di VIA, non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato e gestione dell'attività, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti.

ART. 4 Di notificare il presente provvedimento alla ditta COSTANTIN S.p.A. con sede legale in Via Canareggio, 1823/3 – 35040 Santa Margherita D'Adige PD.

ART. 5 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Santa Margherita D'Adige.

ART. 6 Che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ART. 7 Che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli
(con firma digitale)